VADEMECUM PER LE COOPERATIVE DEL SETTORE CULTURA, TURISMO E COMUNICAZIONE

DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI RILEVANTI DEL DL "RILANCIO"

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE
CULTURA, TURISMO E COMUNICAZIONE

Questo Vademecum di Alleanza delle Cooperative Italiane – Cultura, Turismo e Comunicazione propone una sintesi delle norme del DL Rilancio che hanno:

- **un impatto diretto** e specifico settoriale
- un **impatto generale** ma particolarmente significativo per il settore Cultura Turismo e Comunicazione

Per una lettura complessiva del provvedimento, si rimanda ai documenti generali di commento e riepilogo di tutte le misure fornite dalle Associazioni.

NORME DI RILIEVO SPECIFICO SETTORIALE PER LE COOPERATIVE DEL SETTORE CULTURA, TURISMO E COMUNICAZIONE

TITOLO VIII | MISURE DI SETTORE

MISURE PER IL TURISMO E LA CULTURA
(Titolo VIII. Capo I, artt. 176 – 185)

Art. 176. Tax Credit Vacanze
È riconosciuto un credito di imposta per l'anno 2020 ai nuclei familiari con ISEE non superiore a €40.000 utilizzabile **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020** in un'unica soluzione per il pagamento di servizi presso una struttura ricettiva: € 150 per famiglie composte da un solo individuo, € 300 per due componenti e € 500 da tre persone in su.
Il credito è fruibile nella misura dell'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo (d'intesa con il fornitore del servizio) e del 20% sotto forma di detrazione d'imposta nella dichiarazione dei redditi dell'avente diritto.
Il fornitore del servizio potrà fruire in compensazione del credito d'imposta o cederlo a terzi, compresi gli istituti di credito.
Il pagamento del servizio non può avvenire attraverso piattaforme che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi dalle agenzie di viaggio e tour operator.

Art. 177 Esenzione IMU per il settore turistico

Se i proprietari degli immobili sono anche i gestori, per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa agli immobili adibiti a stabilimenti balneari (marittimi, fluviali e lacuali) e stabilimenti termali; agli immobili della categoria catastale D/2, gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli, rifugi, colonie, affittacamere per soggiorni brevi, case e appartamenti per vacanza, B&B, residence e campeggi.

Art. 178 Fondo Turismo
È istituito un Fondo di € 50ML per il 2020 destinato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento gestiti da società di gestione del risparmio in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico ricettive.

Art. 179 Promozione turistica in Italia
È istituito un Fondo di € 20ML per la "promozione del turismo in Italia." L'articolo modifica la composizione del Consiglio di amministrazione dell'ENIT prevedendo che il componente di nomina da parte del Mibact sia anche l'amministratore delegato dell'Ente.

Art. 180. Ristoro ai Comuni per la riduzione del gettito dell'imposta di soggiorno
È istituito un Fondo di €100 ML per il 2020 per compensare i mancati introiti dei Comuni dall'imposta di soggiorno.
L'articolo modifica inoltre la disciplina dell'imposta di soggiorno (e contributo di soggiorno di Roma capitale), prevedendo la responsabilità del gestore della struttura ricettiva per il versamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Prevede che la dichiarazione debba essere presentata in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo modalità che verranno definite con decreto del MEF entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge. Per l'messa o infedele presentazione della dichiarazione è introdotta una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'importo dovuto. Per omesso, ritardato o parziale versamento, la sanzione amministrativa è pari al 30% di quanto non versato con riduzioni in caso di ritardi non superiori a 90 e a 15 giorni (art. 13 d.lgs. 471/97).

Art. 181 Sostegno alle imprese di pubblico esercizio
Dal 1° maggio al 31 ottobre è previsto l'esonero dal pagamento della TOSAP le imprese di pubblico esercizio (art. 5 legge 287/91) titolari di concessioni e autorizzazioni di uso di suolo pubblico
Per le nuove domande o le domande di ampliamento è prevista una procedura semplificata, senza necessità di richiedere, tra l'altro, l'autorizzazione della soprintendenza.

Art. 182 Ulteriori misure per il sostegno del settore turistico
È istituito nello stato di previsione del Mibact un Fondo di € 25 ML per il 2020 destinato al sostegno delle agenzie di viaggi e tour operator. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto il Ministero emanerà decreto con le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
L'articolo conferma, inoltre, la proroga delle concessioni demaniali marittime al 2034 (stabilite con la legge 145/2018, art.1, commi 682-683).

Art. 183 Misure per il settore della cultura
È stabilito un incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all'articolo 89 del decreto legge 34/2020 convertito dalla legge di conversione 27/2020 dell'ammontare di € 115 per cui l'ammontare complessivo del fondo diventa € 245 ML di cui € 145 ML di parte corrente e € 100 ML per gli interventi in conto capitale.

L'articolo stabilisce inoltre la costituzione di un Fondo emergenze imprese ed istituzioni culturali per un ammontare di € 210 ML per il 2020 destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, fatta eccezione per quelli statali. Per il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali è invece autorizzata la spesa di € 100 ML per il 2020.
L'articolo dispone inoltre che i destinatari del FUS per il 2018-2020 viene erogato nel 2020 un anticipo fino all'80% dell'importo riconosciuto nel 2019. Con uno o più decreti ministeriali saranno definite le modalità per l'erogazione della quota restante, tenendo conto di una serie di criteri tra cui la riprogrammazione degli spettacoli e, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi dell'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Le risorse potranno essere impiegate dai beneficiari anche per integrare il reddito dei dipendenti, limitatamente al periodo di ridotta attività, ed in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione prevista dai CCNL e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Viena data la possibilità di emanare decreti ministeriali aventi ad oggetto i crediti di imposta del settore del cinema e audiovisivo anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 21 della legge 220/2016.
Il comma 9 introduce una modifica attesa da tempo dal settore e relativa all'art bonus, che viene esteso ai complessi strumentali, società concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti.
Viene inoltre prevista la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli che può coinvolgere anche soggetti pubblici e privati
Viene infine previsto che, con riferimento al rimborso dei contratti di soggiorno e dei biglietti degli spettacoli e dei biglietti di ingresso ai musei e a agli altri luoghi della cultura, di cui all'art. 88 del decreto legge 18/2020, l'impossibilità sopravvenuta sancita dal primo comma dell'art. 88 avrà durata sino al 30 settembre 2020. La durata del voucher viene estesa a 18 mesi dall'emissione del voucher stesso e viene specificato che il voucher assolve all'obbligo di rimborso e non è soggetto ad accettazione da parte del destinatario.

Art. 184 Fondo Cultura
È istituito un Fondo nello stato di previsione del Mibact di **€50 ML per il 2020** finalizzato alla promozione di investimenti ed altri interventi per la tutela, la fruizione e la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Il Fondo può essere incrementato con risorse di soggetti privati. L'istruttoria e la gestione delle operazioni saranno svolte da Cassa Depositi e Prestiti, anche tramite società partecipata.
Una quota parte delle risorse potranno essere destinate al finanziamento di un **Fondo di garanzia** per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, che sarà gestito dall'Istituto per il credito sportivo.

Art. 185 Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori
L'articolo detta le modalità di ripartizione dei crediti dell'IMAIE in liquidazione verso gli artisti interpreti ed esecutori. Si ricorda che l'IMAIE in liquidazione si occupa delle utilizzazioni avvenute sino al 14 luglio 2009.

Centri estivi

Tra le disposizioni relative alla famiglia, si segnala l'**art. 105**, che riserva nel 2020 ai Comuni una quota parte del Fondo per le politiche della Famiglia, pari a € 150ML, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con privati, per il **potenziamento per i mesi da giugno a settembre 2020 dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi, e dei centri con funzione educativa e ricreativa** aventi come destinatari la fascia di età 3-14 anni e, nella misura del 10% delle risorse, per **progetti volti a contrastare la povertà educativa e a implementare le opportunità culturali ed educative dei minori.**

MISURE PER L'EDITORIA

(Titolo VIII Capo II artt. Da 186 a 195)

Le misure a sostegno dell'Editoria hanno valore per il 2020 e non sono da considerare modifiche permanenti all'assetto giuridico in materia.

Art. 186 Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Questo articolo dispone di **innalzare** dal 30 **al 50 per cento l'importo massimo del valore dell'investimento ammesso al credito d'imposta per le spese pubblicitarie**. È previsto un tetto di spesa fissato a 60 milioni di euro, di cui 40 a beneficio di investimenti pubblicitari su giornali, quotidiani e periodici e 20 per investimenti pubblicitari su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali – analogiche o digitali ma non partecipate dallo Stato.

Articoli 187 - 195

Secondo l'articolo **187** per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, **diminuite a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento** per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

L'articolo **188** contiene un credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali. Il **189** riconosce un bonus di 500 euro alle edicole e il **190 riconosce alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per *information technology* di gestione della connettività.**

L'articolo **191 semplifica la distribuzione dei contributi all'editoria** e prevede di concentrare la verifica della regolarità previdenziale e fiscale in coincidenza con il pagamento del saldo del contributo.

L'articolo **192** congela fino al 31 dicembre 2020 la procedura di riequilibrio dell'**Inpgi**, il **193** introduce una contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga; il **194** proroga di sei mesi – dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 – la durata dei contratti, già in essere, stipulati con le agenzie di stampa dalla presidenza del Consiglio dei ministri, quale centrale di committenza per l'acquisizione dei servizi giornalistici e informativi.
Il **195** istituisce il Fondo emergenze emittenti locali con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2020 a favore di emittenti radiotelevisive locali che si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi alla diffusione del contagio da Covid-19.

ALTRE SPECIFICHE NORME IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI ED INDENNITÀ PER I LAVORATORI

Artt. 68 e 70. Cassa integrazione.
Per i datori di lavoro del settore **turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche** non si applica il limite del 1° settembre come data di inizio per poter usufruire delle quattro settimane di cassa integrazione in deroga (od ordinaria per chi dovesse accedervi) previste per chi ha totalmente usufruito delle 14 settimane. È quindi possibile per tali settori usufruire delle 4 settimane anche prima della data del 1° settembre.

Art. 84. Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19
Ai lavoratori dipendenti **stagionali del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che non siano titolari di pensione, di rapporto di lavoro o di NASPI alla data del 19 maggio è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio di € 1000 (comma 6).
Ai lavoratori intermittenti che abbiano al loro attivo almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 è riconosciuta un'indennità di € 600 per i mesi di aprile e maggio (comma 8)
Ai lavoratori iscritti al Fondo Lavoratori dello Spettacolo che non siano titolari di lavoro dipendente o di pensione è riconosciuta un'indennità di € 600 per i mesi di aprile e maggio se hanno i requisiti di cui all'art. 38 del DL 18/2020 (30 giornate versate nel 2019 e reddito non superiore ai € 50.000) o se hanno almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 e un reddito non superiore ai €35.000.

Art. 98. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
Viene estesa **l'indennità di €600 per i collaboratori sportivi delle società sportive dilettantistiche ai mesi di aprile e maggio**, alle medesime condizioni, ovvero che non siano percettori di altro reddito da lavoro e che il rapporto fosse in essere al 23 febbraio u.s. Le domande sono gestite dalla società Sport e Salute e per i percettori dell'indennità nel mese di marzo non è necessario presentare un'ulteriore domanda.

MISURE PER LO SPORT
(Titolo VIII, Capo IV, artt. 216 – 218) -

Art. 216. Disposizioni in materia di impianti sportivi
La **sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori** relativi all'affidamento di **impianti sportivi** dello stato e degli enti territoriali, disposta dall'art. 95 del decreto legge 18/2020 convertito dalla legge di conversione 27/2020, è **prorogata al 30 giugno 2020** e conseguentemente i versamenti per i pagamenti slittano al 31 luglio, se in un'unica soluzione, o in 4 rate (invece di 5) a decorrere da luglio 2020.
Il secondo comma dispone che le parti di **rapporti di concessione di impianti sportivi pubblici** possono concordare, su richiesta del concessionario, **la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023** mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie (anche tramite proroga). Laddove non si raggiunga l'accordo le parti posso recedere ed il concessionario avrà diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti (in caso di opera non ancora collaudata, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario e delle penali e altri costi conseguenti allo scioglimento).
Nel caso di **palestre, piscine, impianti sportivi di proprietà di soggetti privati** il conduttore ha diritto per i mesi da marzo a luglio 2020 alla **riduzione del canone di locazione che si presume pari al 50% del canone contrattualmente pattuito**, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata.
Il comma 4 dispone inoltre che ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione per gli **abbonamenti a palestre, piscine, impianti sportivi** nei mesi di sospensione dell'attività sportiva. Pertanto, i soggetti acquirenti potranno presentare **istanza di rimborso entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione** del decreto ed i gestori saranno tenuti al rimborso, anche mediante voucher da utilizzare entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva.

Art. 217 Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale
Nel bilancio del MEF è istituito un Fondo le ci risorse, pari allo 0,5% dei proventi derivanti dalle scommesse sportive sino al 31 dicembre 2021 e comunque nei limiti di €40 ML nel 2020 e €50 ML nel 2021, sono assegnate all'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio per l'adozione di misure di sostegno e ripresa del movimento sportivo.
L'art. 218 detta disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici.

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE
(Titolo VIII, Capo VIII, artt. 230 - 235)

Si tralasciano le disposizioni che non sono di specifico interesse, quali l'art. 230 che riguarda l'aumento dei posti del concorso pubblico, l'art. 232 in materia di edilizia scolastica, l'art. 234 recante misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica, l'art 235 che concerne un Fondo per l'emergenza epidemiologica presso il Ministero dell'Istruzione**.**
L'art. 231 è destinato principalmente alle istituzioni scolastiche statali, ma al **comma 6** dispone che le scuole partitarie sede di esami di maturità siano destinatarie di risorse finanziarie (che possono essere anticipate dal Ministero) per le pulizie e la fornitura di DPI per studenti e personale scolastico per assicurare lo svolgimento degli esami in sicurezza.

Art. 233. Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino a sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni.

È previsto l'incremento di €15 ML per il 2020 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione

Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i **servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali** è erogato un **contributo complessivo di € 65 ML per il 2020 per la riduzione od il mancato versamento delle rette.** Il contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in base alla popolazione residente 0-6 anni e dagli Uffici assegnato ai destinatari in proporzione al numero degli studenti iscritti nell' a.s. 2019/2020.
Alle scuole **primarie e secondarie paritarie** è erogato un **contributo complessivo di € 70 ML per l'anno 2020 per mancato versamento o riduzione delle rette relative ai fruitori sino ai 16 anni**. La ripartizione è effettuata secondo gli stessi criterio delle scuole dell'infanzia parametrati alla popolazione studentesca sino ai 16 anni di età.

MISURE PER L'AMBIENTE
(Titolo VII Capo VII)

Si ritiene di mettere in rilievo anche la norma di sostegno alle zone economiche ambientali ZEA per la rilevanza che hanno per lo sviluppo delle cooperative che operano in quelle aree

Art. 227 Sostegno alle zone economiche ambientali
Prevede un Fondo di 40 milioni di euro destinato alle ZEA, le zone economiche ambientali, per un contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che, in queste aree, svolgono attività economiche eco-compatibili, incluse le attività di guida escursionistica ambientale.
Il contributo straordinario è indirizzato a riconoscere un ristoro in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020.
La formulazione del comma 3 dell'art. 227 limita i benefici previsti al comma 1 dello stesso art. per gli operatori delle **ZEA** ai **soli operatori con sede in comuni aventi il 45% del territorio compresi nel perimetro**. Ciò da un lato estende al di là dei perimetri dei parchi la platea dei beneficiari ma ne esclude (in contraddizione con la volontà espressa nel comma 1) altri operatori aventi sede non più all'esterno ma bensì all'interno dei perimetri, trovandosi in comuni partecipi dei parchi con meno del 45% del loro territorio.
La selezione dei comuni con il 45 per cento in una ZEA esclude le imprese che si trovano dentro il perimetro di un Parco Nazionale ma fanno parte di comuni che non raggiungono questa percentuale, mentre comprende imprese che stanno fuori dal perimetro del Parco ma fanno parte di un comune che raggiunge quella percentuale.

NORME DI RILIEVO GENERALE DI PARTICOLARE INTERESSE PER LE COOPERATIVE DEL SETTORE CULTURA, TURISMO E COMUNICAZIONE

Art 24 - Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
Prevede che le imprese, con un **volume di ricavi non superiore a 250 milioni** nel periodo d'imposta precedente, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, **non siano tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020.**
Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziarie, per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici. Per coprire questa norma vengono stanziati 3.952 milioni di euro per il 2020.

Art. 25 Contributo a fondo perduto
Riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, agli enti pubblici, agli intermediari finanziari e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità da lavoro autonomo istituiti dal CuraItalia ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Spetterà esclusivamente ai titolari di reddito agrario e ai **soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**, con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.
L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una **percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato** e dei corrispettivi del mese di **aprile 2020** e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019** come segue:
a) **venti per cento** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a **quattrocentomila** euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
b) **quindici per cento** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e **fino a un milione** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
c) **dieci per cento** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e **fino a cinque milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso.
L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Sarà l'Agenzia delle entrate a corrispondere il contributo **previa istanza con allegata autocertificazione antimafia** da presentare all'Agenzia delle Entrate. Vengono stanziati per coprire la norma 6.192 milioni di euro per il 2020.

Art. 26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
La ratio della norma è quella di incentivare la patrimonializzazione delle imprese con sottoscrizioni e aumenti di capitale da parte degli imprenditori o di soggetti esterni che intendono investire. Il meccanismo è quello del credito d'imposta che permette di recuperare il 20% del capitale investito (su di un investimento massimo di 2 milioni di euro = 400 mila euro).
L'art. contiene infatti misure per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, **le società cooperative** (società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e **società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003)** che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, con sede legale e amministrativa in Italia.
Viene stabilito che, per il 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più delle società in questione per un importo che non supera i 2 milioni di euro. La distribuzione di riserve da parte della società prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali. **Per il 2020, è riconosciuto ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società un credito d'imposta pari al 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di queste società**. L'investimento massimo deducibile **non può eccedere l'importo di euro 2 milioni di euro**. La distribuzione di riserve da parte della società prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.
La norma si applica anche agli investimenti effettuati dagli organismi di investimento collettivo del risparmio. Le agevolazioni si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo. Si applicano anche quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese. Alle società sopra descritte è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale a pagamento e integralmente versato. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi sono ridotte dell'importo dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione.
Il testo **istituisce il Fondo Patrimonio PMI**, **finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società**, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale a pagamento e

integralmente versato e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi. Gli strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile.

Art. 109 Servizi delle pubbliche amministrazioni

È opportuno segnalare anche questo articolo per le potenzialità per il settore Cultura, ottenibile attraverso la proposta di uno specifico emendamento al testo in conversione che è in discussione presso la Commissione Bilancio della Camera.

L'art. 109 modifica l'articolo **48 del CuraItalia** e prevede che, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità**,** dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in questi servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi dove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Questi servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori, e i fondi ordinari destinati a questa finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori e utenti. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi.

Viene poi corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari delle attività, tramite il personale preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni, in particolare a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti. è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei

servizi educativi per l'infanzia. Elimina il trasporto scolastico dalla norma del CuraItalia (articolo 92) che prevede che ai gestori di questi servizi “non possono essere applicate dai committenti, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020”.

Art. 120 Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un **credito d'imposta in misura pari al 60 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80.000 euro, sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento** contro la diffusione del virus COVID-19, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza oppure quelli necessari a investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. Il **credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese ed è utilizzabile in 10 anni in compensazione**. Vengono stanziati 2 miliardi a questo proposito.

Art. 125 Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione
Riconosce ai soggetti esercenti **attività d'impresa**, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, un **credito d'imposta** (in compensazione su F24) **in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro** e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa, compresi i beni di terzi e quelli concessi in uso a terzi, per **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. La misura si applica fino a un massimo di 60mila euro per beneficiario.
Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito della medesima attività;
b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Art. 243 Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19

Si considera utile richiamare tra le norme di interesse generale del DL Rilancio anche questo articolo per il particolare impegno del movimento cooperativo in queste aree del nostro Paese. 'art. 243 prevede che la dotazione del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne, a seguito dell'emergenza Covid-19, venga **incrementata di 60 milioni di euro per il 2020, di 30 milioni per il 2021 e di 30 milioni per i 2022** per consentire ai Comuni delle aree interne di garantire un maggiore supporto alle attività economiche, artigianali e commerciali colpite dall'emergenza Covid-19.